

Ravvedimento operoso: come cambia per le violazioni dall'1.9.2024

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

L'istituto del **ravvedimento operoso** è stato modificato dal decreto attuativo della **riforma fiscale** in materia di sanzioni tributarie (**D.Lgs. 87/2024**), al fine di operare una generale **rivisitazione al ribasso** delle **sanzioni amministrative già previste**.

Nello specifico, la citata novella ha **modificato** l'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#), nei seguenti termini:

- **lettera b-bis)**, ove è prevista la **riduzione a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione** di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine** per la presentazione della **dichiarazione** relativa all'anno della violazione, oppure **oltre un anno** dall'omissione o dall'errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;
- **lettera b-ter)**, ove è prevista la **riduzione a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione** di errori e di omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo** la comunicazione dello **schema di atto** impugnabile innanzi al giudice tributario, nella fase di **contraddittorio obbligatorio** di cui all'[articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000](#), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
- **lettera b-quater)**, ove è prevista la **riduzione a 1/5 del minimo**,
- se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo** la **constatazione** della **violazione**, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione ai sensi dell'[articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997](#) e, comunque, **prima** della comunicazione dello **schema di atto** inviato nella fase di contraddittorio preventivo ex [articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000](#);
- **lettera c)**, ove è prevista la **riduzione a 1/10 del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con **ritardo non superiore a novanta giorni**.

Inoltre, il suddetto **D.Lgs. 87/2024** ha introdotto le **nuove ipotesi** che seguono:

- **lettera b-quinquies**), che prevede la **riduzione a 1/4 del minimo** se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo** la **comunicazione** dello **schema di atto** inviato nella fase di **contraddittorio preventivo** relativo alla **violazione constatata con processo verbale**, **senza** che sia stata presentata istanza di **accertamento con adesione**;
- **comma 2-bis**, ove è previsto che, se la sanzione è calcolata con le regole sul **concorso di violazioni e continuazione** di cui all'[articolo 12, D.Lgs. 472/1997](#), la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla **prima violazione**. La **sanzione unica** su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle **procedure** messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene **dopo** il verificarsi degli **eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies**), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate;
- **comma 2-ter**, ove è previsto che la **riduzione** della sanzione è, in ogni caso, **esclusa** nel caso di presentazione della dichiarazione con un **ritardo superiore a novanta giorni**.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, appare evidente come il **campo applicativo** dell'istituto in esame risulti **ampliato**. Il **ravvedimento operoso, in passato**, trovava **applicazione solo in via preventiva** rispetto alle contestazioni dell'Amministrazione finanziaria. **Ora**, invece, è ammesso anche in un **momento successivo** alla comunicazione dello **schema di atto** inviato nella fase di contraddittorio preventivo ex [articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000](#).

La citata novella ha poi confermato l'applicabilità del **cumulo giuridico**, anche all'interno del **ravvedimento operoso**, mediante la previsione contenuta nel nuovo **comma 2-bis dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Tale disposizione fa riferimento al **momento di commissione della prima violazione**, per cui potrebbe avere un **impatto maggiore** nel caso di **violazioni afferenti all'Iva**.**

Infine, sotto il profilo dell'**efficacia temporale**, è importante sottolineare che, ai sensi dell'[articolo 5, D.Lgs. 87/2024](#), le modifiche indicate troveranno **applicazione** esclusivamente alle **violazioni commesse a partire dall'1.9.2024**. Conseguentemente, alcuna modifica è entrata in vigore per le **violazioni pregresse non ancora contestate o non definitivamente accertate**, alle quali si applica la **disciplina previgente**.